

STATUTO ASSOCIAZIONE WALTER PILUDU

Art. 1 – Denominazione

È costituita l'associazione denominata <<ASSOCIAZIONE WALTER PILUDU ETS APS>>.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Cagliari.

Art. 3 - Durata

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 4 - Scopo

L'associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione si propone di svolgere attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e degli organi istituzionali con riguardo ai diritti della persona previsti dalla Costituzione.

In questo quadro è suo scopo preminente quello di promuovere la piena realizzazione del diritto all'autodeterminazione in materia di trattamenti sanitari, qual è previsto dall'art. 32 della Costituzione.

A tal fine verrà svolta un'attività propositiva e di stimolo, anche in collaborazione con altri soggetti che hanno i medesimi scopi, affinché i disegni di legge, di iniziativa parlamentare e popolare, in corso di discussione e che saranno presentati in futuro, siano pienamente conformi al precetto costituzionale. Le norme dovranno quindi favorire, per un verso, la realizzazione della volontà della persona cosciente, qualunque sia il suo stato di salute; e prevedere, per altro verso, il diritto dei cittadini di dare disposizioni vincolanti per l'ipotesi di una futura condizione sanitaria che comporti la perdita della coscienza.

L'Associazione si adopererà inoltre affinché norme già vigenti eventualmente in contrasto con quelle costituzionali siano modificate nei sensi sopra indicati.

Anche su segnalazione dei soggetti interessati, svolgerà altresì attività di verifica sull'effettiva osservanza delle norme costituzionali e ordinarie da parte degli enti e delle strutture sanitarie, e denuncerà agli organi competenti le violazioni eventualmente riscontrate.

L'Associazione darà vita alle iniziative che riterrà utili per la realizzazione delle finalità sopra indicate. A titolo esemplificativo, promuoverà le opportune attività di ricerca in materia di diritti civili, la redazione di pubblicazioni scientifiche e a carattere informativo, l'organizzazione di convegni e dibattiti, l'istituzione di borse di studio e

altre analoghe attività, avvalendosi dei mezzi finanziari propri e delle provvidenze previste dalla legge.

L'associazione potrà organizzare attività idonee al perseguimento degli scopi istituzionali. In ogni caso, è fatto divieto di ripartire fra gli associati, anche in forma indiretta, i proventi delle attività.

Art. 5 – Fondo comune (art. 37 cod. civ.)

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'Associazione.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

I singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

Art. 6 – Quota associativa

La quota associativa annuale è fissata, per il primo anno, nella misura di euro 25,00 (venticinque e centesimi zero) - ridotta a euro 10,00 (dieci e centesimi zero) per gli studenti e i giovani di età non superiore a 25 anni - e sarà in seguito determinata, anno per anno, dal consiglio direttivo. Le delibere aventi tale oggetto diventeranno efficaci dopo l'approvazione da parte dell'assemblea.

Sono consentiti contributi di entità superiore, secondo la volontà dei singoli associati.

Art. 7 - Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Quando è regolarmente convocata e costituita, le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea deve essere convocata ordinariamente almeno una volta all'anno, entro il 31 gennaio, per essere informata dal consiglio direttivo sull'attività svolta e per discutere su di essa e sull'attività da svolgere; per approvare il bilancio consuntivo relativo alla gestione nell'anno precedente; per deliberare sulle altre materie per le quali è competente secondo il presente statuto.

Può essere convocata ogni qual volta la maggioranza del consiglio direttivo lo ritenga opportuno.

Deve essere convocata quando ne faccia richiesta al Consiglio direttivo almeno un quinto degli associati.

La convocazione deve avvenire tramite posta elettronica anche non certificata oppure tramite fax almeno 10 giorni prima della data della riunione. L'atto di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e del luogo della riunione o, in alternativa, l'indicazione che l'assemblea si riunirà in modalità telematica potendosi in questo caso esprimere il voto mediante comunicazione trasmessa via e-mail entro il termine che verrà assegnato con la convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento della quota associativa;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti in regola con il pagamento della quota.

In entrambi i casi l'assemblea delibera ordinariamente con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di convocazione in modalità telematica l'assemblea delibera con la maggioranza semplice (metà più uno) degli aventi diritto al voto.

Salve diverse previsioni di legge, le deliberazioni aventi per oggetto modifiche dello statuto saranno validamente assunte se siano intervenuti la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote e se vengano approvate dalla metà più uno degli intervenuti. Le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'associazione saranno, invece, validamente assunte se siano intervenuti i $\frac{3}{4}$ degli associati in regola con il pagamento delle quote e se vengano approvate dai $\frac{3}{4}$ degli intervenuti.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dall'associato, tra quelli legittimamente intervenuti, che riporti il maggior numero di voti dei presenti.

L'assemblea nomina tra gli intervenuti un segretario per la verbalizzazione.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto dal presidente e da otto consiglieri, uno dei quali riveste anche il ruolo di segretario e un altro quello di tesoriere.

Il consiglio direttivo compie le attività necessarie e opportune per l'attuazione degli scopi sociali.

L'esercizio delle cariche sociali non attribuisce il diritto ad alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il consiglio direttivo dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea; predispone il bilancio consuntivo dell'Associazione; propone i programmi di attività sociale in conformità alle previsioni statutarie e sulla base delle linee approvate in precedenza dall'Assemblea; delibera circa la misura della quota sociale.

Art. 9 – Presidente

Il presidente del consiglio direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o di impedimento è sostituito dal consigliere più anziano. Il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo; in caso di urgenza esercita i

poteri del consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione; convoca e presiede l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo.

Art. 10 – Collegio dei revisori contabili

E'istituito il collegio dei revisori contabili, composto da tre membri, di cui uno avrà la funzione di presidente. Il collegio svolgerà le sue verifiche relativamente alla regolare tenuta della contabilità sociale e della cassa e della correttezza del bilancio consultivo, redigendo una relazione scritta da presentare all'assemblea ordinaria annuale.

Art. 11 – Durata e rinnovo delle cariche sociali

Le cariche sociali dei componenti del consiglio direttivo e del collegio dei revisori contabili avranno la durata di due anni. Ciascun associato può essere rieletto più volte alla medesima carica.

Per il rinnovo biennale delle cariche sociali, che sarà posto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, questa delibererà con la maggioranza semplice degli intervenuti.

Art. 12 – Libri dell'associazione

A cura del consiglio direttivo saranno tenuti i seguenti libri:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori contabili.

Art. 13 – Ammissione di nuovi associati

Per acquistare la qualità di associato l'interessato deve presentare domanda in forma scritta al consiglio direttivo, che ha facoltà di accoglierla o di respingerla, in questa seconda ipotesi motivando per iscritto la sua decisione. La domanda può essere presentata da persone fisiche maggiorenni e da enti collettivi il cui statuto preveda scopi analoghi a quelli dell'Associazione, in quanto siano volti alla tutela dei diritti della persona.

Contro il rigetto della domanda può essere proposto dagli interessati ricorso all'assemblea generale. Il ricorso deve essere presentato al Consiglio direttivo.

Art. 14 – Perdita della qualità di associato

La qualifica e i diritti di associato si perdono:

- per il mancato pagamento delle quote, trascorsi 90 giorni dalla messa in mora da parte del Consiglio direttivo;
- per dimissioni;

- per espulsione da parte del Consiglio direttivo, giustificata da gravi motivi derivanti da comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione, o che danneggino moralmente o materialmente la stessa, o che fomentino dissidi al suo interno, o che offendano l'onore dei singoli soci e degli amministratori.

I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento del consiglio direttivo all'assemblea ordinaria, che delibererà a maggioranza degli intervenuti.

Art. 15 – Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento dell'Associazione, estinte le obbligazioni di carattere economico, tutti i beni saranno destinati a scopi di utilità generale o ad altre associazioni con finalità analoghe.

Art. 16 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie che insorgano tra l'Associazione e gli associati saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri.

La parte che vorrà sottoporre la controversia al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra parte con lettera raccomandata, indicando il nominativo del proprio arbitro.

L'altra parte dovrà nominare il suo arbitro entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui sopra.

Il terzo arbitro, che svolgerà la funzione di presidente, sarà designato con accordo tra i due arbitri scelti dalle parti. In difetto di accordo, esso sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal presidente del Tribunale di Cagliari.

Il collegio deciderà come amichevole compositore, dovendosi l'arbitrato essere considerato irrituale, e con la massima libertà di forme, pur nel rispetto del diritto delle parti al contraddittorio.

Art. 17 – Norma di chiusura

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti.